

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La denominazione della Società è “**Pattern S.p.A.**”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Collegno (Torino).

Possono essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita.

Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);
- b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l'opera di terzisti, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;
- c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;
- d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;
- e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l'opera di terzisti, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;
- f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.

Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.

La Società si impegna ad adottare nel proprio modello di business e operativo pratiche di responsabilità e trasparenza, al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi degli azionisti, dei dipendenti e delle generazioni future, attraverso la misurazione e la riduzione dei propri impatti ambientali promuovendo l'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili e la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO₂, finalizzati al raggiungimento della neutralità carbonica.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la Società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare garanzie sia reali sia personali nell'interesse della Società, nonché di enti, società, consorzi partecipati. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.436.292,90 (unmilionequattrocentotrentaseimiladuecentonovantadue virgola novanta) diviso in n. 14.362.929 (quattordicimilionitrecentosessantaduemilanovecentoventinue) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., l'esercizio dei diritti societari da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.

Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto infra previsto.

E' consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1 codice civile.

5.2. Versamenti soci

I soci, nel rispetto della normativa al riguardo, possono sopperire alle esigenze finanziarie della

Società mediante versamenti, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sia in conto capitale, sia a titolo di mutuo. I versamenti a titolo di mutuo, salva diversa espressa pattuizione, sono infruttiferi di interessi.

Art. 6 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”).

6.2 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”).

6.4 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 7– Offerte pubbliche di acquisto

7.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull’AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

7.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le

disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

7.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

7.5. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

7.6. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.

7.7 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 106 comma 3-quater del TUF, l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell’Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio

successivo alla quotazione.

7.8 Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori.

7.9 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

Art.8 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

8.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull’AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l’articolo 120, comma 4-bis del TUF.

8.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del

Regolamento Emittenti AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

8.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

8.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

8.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

8.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

8.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni

sulle loro partecipazioni nella Società.

Art.9 - ASSEMBLEA

9.1. Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno *una volta all'anno*, entro *centoventi giorni* dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può essere elevato a *centottanta giorni* nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, 2° comma, codice civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società nonché nella Gazzetta Ufficiale oppure, anche per estratto, su almeno uno dei quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste successive convocazioni nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'Assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'art. 2366, 4° comma, codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2367, 3° comma, codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di *sessanta giorni* dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'Assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

9.3. Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci aventi il diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non socio ai sensi dell'art. 2372 codice civile.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente

la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

9.4. Presidenza e segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'Assemblea.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti, il presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può designare due scrutatori, scegliendoli tra i soci e/o tra i rappresentanti dei soci.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in tal caso, non necessita la nomina del segretario.

Ogni socio può farsi assistere in Assemblea da un consulente professionista.

9.5. Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia,

salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da

parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

10.1. Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10.2. Nomina degli amministratori

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (un) Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (“**Amministratore/i Indipendente/i**”). Il/Gli Amministratore/i Indipendente/i deve/deve/sono essere scelto/i tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dal Nominated Advisor.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; per questi ultimi deve essere allegata alla lista anche una dichiarazione che gli stessi sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;

– dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal

presente Statuto.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'Amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

10.3. Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché di disposizione dei beni sociali, e così, a eccezione dei poteri e con le autorizzazioni che la legge e lo statuto espressamente riservano all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può:

- * compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio e la revoca, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti, anche a persone estranee alla Società;
- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e

punti vendita;

- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie;
- * attuare tutte le operazioni funzionalmente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- * emettere obbligazioni non convertibili ai sensi dell'art. 2410 codice civile;
- * emettere obbligazioni convertibili e aumentare il capitale sociale a fronte di delega da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti (artt. 2420-ter e 2443 codice civile);
- * adeguare allo statuto a disposizioni normative;
- * trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, codice civile, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, almeno ogni *sei mesi*, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

10.4. Cariche nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

- * nomina, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente
- * può nominare, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, un Vice Presidente
- * può nominare uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi proprie attribuzioni (escluse quelle inderogabilmente riservate dalla legge alla propria competenza), comprese quelle relative al rilascio e alla revoca, nei modi di legge, anche a persone estranee alla Società, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti; la carica di Amministratore Delegato è cumulabile con altre cariche in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario Permanente, anche non Amministratore; il Segretario resta in carica (salvo revoca o dimissioni) fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

10.5. Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, a un

Comitato Esecutivo, composto di Amministratori, determinandone composizione e poteri.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati hanno diritto di far parte del Comitato Esecutivo.

I Sindaci Effettivi devono assistere alle riunioni del medesimo.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

L'ufficio di segreteria è tenuto, in quanto nominato, dal Segretario Permanente del Consiglio di Amministrazione.

10.6. Direttore generale

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale, se invitato, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

10.7. Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta altresì al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi dell'art. 2381, commi 2, 3 e 4 codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale; le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

10.8. Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di uno o più Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza o di impedimento

del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente e dagli Amministratori Delegati, questi ultimi secondo l'anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 5 (*cinque*) giorni prima della riunione agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi ai rispettivi domicili; la convocazione mediante telefax o posta elettronica sarà valida a condizione che il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica sia stato a tal fine comunicato dall'interessato; nei casi di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 48 (*quarantotto*) ore.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.9. Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

10.10. Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con riferimento al numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove consentita dall'avviso di comunicazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore che presiede la riunione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario, il quale, in assenza di Segretario Permanente, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente

della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni Amministratore può farsi assistere da un consulente professionista.

10.11. Remunerazioni e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce la remunerazione complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la sua ripartizione; importo comprensivo anche delle remunerazioni a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e del Comitato Esecutivo; remunerazioni che possono anche essere costituite da partecipazioni agli utili e da indennità di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, decidono la ripartizione dei compensi tra i rispettivi componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, codice civile, relativamente alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 11 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

11.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli Amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

11.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono

deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

11.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 9.5, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

11.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; la perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la

procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco Effettivo ed 1 (uno) Sindaco Supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il Sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza *(i)* la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, *(ii)* tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

Art. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico nonché i criteri per l'adeguamento dello stesso nel corso dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della Società in cinque anni da quando siano esigibili.

Art. 16 - ACCONTI SUI DIVIDENDI

L'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 12., può deliberare

la distribuzione nel corso dell'esercizio di acconti sui dividendi.

Art. 17 - RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge (art. 2484 e seguenti, codice civile).

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Società.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.